

UNIONE CIVILE

Cosa è

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*", ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

L'unione civile può essere richiesta da persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Cosa si deve fare

Le parti interessate si presentano insieme all'ufficiale di stato civile del Comune prescelto per chiedere di rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile; nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l'insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

Gli interessati possono anticipare i propri dati compilando e trasmettendo al seguente indirizzo e-mail:

demografici@comune.robiate.lc.it l'apposito modulo. Sarà comunque necessario che le parti si presentino in Comune dall'ufficiale di stato civile per manifestare la propria volontà per unirsi civilmente, previo appuntamento e portando una marca da bollo del valore vigente.

L'ufficiale dello stato civile, dopo la manifestazione di volontà delle parti di unirsi civilmente, redigerà un apposito verbale e inviterà le parti a comparire una seconda volta dinnanzi a sé, per la costituzione vera e propria dell'unione civile.

Entro trenta giorni dalla redazione del verbale, l'ufficiale di stato civile deve effettuare le verifiche previste. Da tale data o anche da data antecedente, se le verifiche sono state completate prima, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione, nei centottanta giorni successivi.

Dichiarazione di costituzione dell'unione civile

Nel giorno fissato le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente all'ufficiale di stato civile di voler costituire l'unione civile. L'ufficiale redige quindi un secondo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale precedente). Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l'ufficiale iscrive nell'apposito registro l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.

L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile e annotato negli atti di nascita. Non sono previste le "pubblicazioni", obbligatorie in caso di matrimonio.

Costituzione dell'unione civile fuori dalla casa comunale

La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della casa Comunale solamente in due casi:

1. se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la casa comunale per infermità o altro grave motivo. L'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico e di un pubblico ufficiale.
2. se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico

Mancata comparizione

La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L'ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archiverà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Cognome

La coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte col cognome diverso potrà anteporlo o posporlo al proprio. Il cognome scelto **NON** comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.

Regime patrimoniale

All'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'unione sarà quello della comunione dei beni.

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall'unione civile discendono:

- l'obbligo di assistenza morale e materiale;
- l'obbligo di coabitazione;
- l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.

Nelle unioni civili non c'è l'obbligo della fedeltà.

Impedimento o nullità

L'unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell'unione civile

Per lo scioglimento dell'unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all'ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi potrà essere sottoscritto l'accordo per lo scioglimento dell'unione. L'accordo dovrà essere successivamente confermato sempre dinnanzi all'ufficiale dello stato civile.

Rettificazione di sesso

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile.

In caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell'unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Matrimonio o unione civile formati all'estero

Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all'estero vengono trascritti nel registro definitivo delle unioni civili.

All'ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell'atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare apposita richiesta.

Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Lecco se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone

dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

Celebrazione dell'unione civile

Il Comune di Robbiate mette a disposizione per le unioni civili, previa prenotazione, le sedi già fissate per la celebrazione dei matrimoni civili. La data della celebrazione dovrà essere concordata con il personale dell'Ufficio di stato Civile.